



ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

FRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

LA REGIONE DEL VENETO

di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”

PREMESSO CHE

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all’articolo 15, come integrato dall’articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

VISTO

- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” che stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente



stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- a) la promozione di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
 - b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale, tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
 - c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
 - il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017, n. 2020/972 del 2 luglio 2020, n. 2021/452 del 15 marzo 2021 e n. 2020/1237 del 23 luglio 2021, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - il regolamento (UE) n. 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 170/1 del 12 maggio 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;



- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha provveduto a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37, che provvede a ridefinire le procedure finalizzate alla definizione delle agevolazioni concedibili nell'ambito del regime di aiuto istituito ai sensi del predetto decreto 24 maggio 2017, al fine ridurre le tempistiche previste per la concessione ed erogazione delle agevolazioni;
- l'articolo 7, del decreto ministeriale 31 dicembre 2021, che prevede la possibilità per le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica, in termini di capacità di favorire percorsi di innovazione orientati all'accrescimento della competitività e della produttività di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici, di sottoscrivere specifici Accordi quadro con il Ministero;
- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 marzo 2022, di cui al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 marzo 2022, n. 73, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 e, in particolare, l'articolo 4 che definisce la procedura per la definizione degli Accordi quadro;
- i commi 2bis e 2ter dell'articolo 23 "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese" della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, che consentono di cofinanziare misure di sostegno, a favore delle piccole, medie e grandi imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative, attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del fondo;



- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 334 del 23 marzo 2021, attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39, "Collegato alla legge regionale di stabilità 2021", la quale ha previsto di riservare l'importo massimo di euro 2.000.000,00 per sostenere nuovi interventi realizzati da imprese venete ed oggetto di agevolazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito delle misure attuative il "Fondo per la Crescita Sostenibile";
- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 363 dell'8 aprile 2022 di autorizzazione alla presentazione della manifestazione di interesse alla definizione dell'Accordo quadro di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, tenuto conto dell'importo individuato con succitata DGR n. 334 del 23 marzo 2021;
- la manifestazione di interesse alla sottoscrizione di un Accordo quadro, ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 2021, presentata dalla Regione del Veneto in data 13 aprile 2022;

CONSIDERATO CHE

- la Regione del Veneto, al fine di favorire la promozione di iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica, in termini di capacità di favorire percorsi di innovazione orientati all'accrescimento della competitività e della produttività di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici, con deliberazione n. 363 dell'8 aprile 2022 ha destinato euro 2.000.000,00 al cofinanziamento delle iniziative di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 2021, da realizzare nel territorio regionale e coerenti con le seguenti aree di intervento, riconducibili al secondo Pilastro del Programma "Orizzonte Europa": a) Tecnologie di fabbricazione; b) Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche; c) Tecnologie abilitanti emergenti; d) Materiali avanzati; e) Intelligenza artificiale e robotica; f) Industrie circolari; g) Industria pulita a basse emissioni di carbonio; h) Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l'assistenza, compresa la medicina personalizzata; i) Impianti industriali nella transizione energetica; l) Competitività industriale nel settore dei trasporti; m) Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili; n)



- Mobilità intelligente; o) Stoccaggio dell'energia; p) Sistemi alimentari; q) Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione; r) Sistemi circolari;
- il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a cofinanziarlo nel limite massimo di euro 4.000.000,00, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, stanziato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021;

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Finalità dell'Accordo)

1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e la Regione del Veneto si propongono di favorire iniziative di rilevanza strategica, in termini di capacità di favorire percorsi di innovazione orientati all'accrescimento della competitività e della produttività di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici, attraverso il cofinanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo presentati a valere sullo strumento agevolativo degli Accordi per l'innovazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, secondo le modalità stabilite dal decreto direttoriale 18 marzo 2022.



2. Per il conseguimento delle finalità convenute, il presente Accordo regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi citati.

Articolo 3

(Soggetti dell'Accordo)

1. Partecipano all'Accordo:

- il Ministero dello sviluppo economico, che, attraverso le proprie strutture e avvalendosi del Soggetto gestore del Fondo crescita sostenibile, provvederà alla valutazione, al finanziamento ed alla successiva gestione dei progetti di ricerca e sviluppo approvati;
- la Regione del Veneto, che, attraverso le proprie strutture, contribuisce al cofinanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo, con le modalità descritte al successivo articolo 4.

Articolo 4

(Progetti di ricerca e sviluppo ammissibili)

1. Sulla base delle politiche di sviluppo individuate dalla Regione del Veneto, potranno essere oggetto del cofinanziamento previsto dal presente Accordo – fermo restando il rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 e dal decreto direttoriale 18 marzo 2022 – le iniziative interamente ricadenti nei territori della Regione del Veneto, che risultino coerenti con le seguenti aree di intervento, riconducibili al secondo Pilastro del Programma “Orizzonte Europa”: a) Tecnologie di fabbricazione; b) Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche; c) Tecnologie abilitanti emergenti; d) Materiali avanzati; e) Intelligenza artificiale e robotica; f) Industrie circolari; g) Industria pulita a basse emissioni di carbonio; h) Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l'assistenza, compresa la medicina personalizzata; i) Impianti industriali nella



transizione energetica; l) Competitività industriale nel settore dei trasporti; m) Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili; n) Mobilità intelligente; o) Stoccaggio dell'energia; p) Sistemi alimentari; q) Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione; r) Sistemi circolari.

2. Ai fini della valutazione dei progetti di ricerca e sviluppo di cui al comma 1, sono adottate le modalità istruttorie previste dall'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 e dall'articolo 5 del decreto direttoriale 18 marzo 2022. Le domande di agevolazione inerenti alle iniziative di cui al comma 1, sono ammesse alla fase istruttoria, nel rispetto dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione.

Articolo 5

(Attuazione degli interventi ed impegni finanziari)

1. Il Ministero dello sviluppo economico e la Regione del Veneto assumono i seguenti impegni finanziari per l'attuazione dell'Accordo:
 - i. il Ministero dello sviluppo economico concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite massimo di euro 4.000.000,00, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, destinate agli Accordi per l'innovazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021;
 - ii. la Regione del Veneto concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite massimo di euro 2.000.000,00, a valere sulle risorse provenienti dal bilancio regionale, di cui al fondo di rotazione ex articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001 n.5 gestito da Veneto Sviluppo S.p.A.;
 - iii. il cofinanziamento del Ministero dello sviluppo economico e il cofinanziamento regionale concorrono alla definizione delle agevolazioni da concedere a sostegno delle singole iniziative di ricerca e sviluppo nella stessa proporzione delle risorse complessivamente stanziare dalle amministrazioni nell'ambito del relativo



Accordo quadro e nei limiti delle intensità e secondo i criteri indicati all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021. Tenuto conto dell'ambito di operatività del fondo di rotazione regionale di cui al precedente punto ii., il cofinanziamento regionale, esclusivamente nella forma di finanziamento agevolato, potrà essere concesso esclusivamente nei confronti delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021;

- iv. le risorse rese disponibili dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Regione del Veneto tramite la sottoscrizione del presente Accordo quadro sono utilizzate per il sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 4, comma 1, per i quali l'attività istruttoria di cui al comma 2, del medesimo articolo, si sia conclusa con esito positivo;
 - v. le risorse rese disponibili con il presente Accordo quadro sono utilizzate solo successivamente all'esaurimento della dotazione finanziaria prevista per il territorio nazionale dal decreto ministeriale 31 dicembre 2021 e sono destinate al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo di cui al precedente punto iv, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione e degli esiti istruttori. Il progetto per il quale le risorse finanziarie rese disponibili con il presente Accordo non risultano sufficienti alla copertura integrale delle agevolazioni concedibili, non è agevolabile. Le risorse finanziarie inutilizzate alla data del 15 luglio 2022 rientreranno nella disponibilità delle parti del presente Accordo.
2. Per consentire il corretto funzionamento dei meccanismi di impegno ed erogazione delle agevolazioni, così come previsto dalla normativa di riferimento, la Regione del Veneto si impegna ad assicurare il versamento delle risorse oggetto del presente Accordo sulla contabilità speciale n. 1726 denominata "Interventi Aree Depresse", aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Roma, intestata al Ministero dello sviluppo economico (IBAN: IT23B0100003245348200001726), secondo le tempistiche e le modalità previste dalla "Convenzione relativa al trasferimento delle risorse regionali per il cofinanziamento degli Accordi di Programma, degli Accordi di Sviluppo e degli Accordi per l'Innovazione", approvata



con DGR n. 1211 del 25 agosto 2020, sottoscritta il 1° settembre 2020 e repertoriata presso l'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto al n. 37541/atti privati.

Articolo 6

(Comitato Tecnico dell'Accordo)

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito un Comitato Tecnico per l'attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi di cui al presente Accordo composto da tre membri, di cui due in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo economico e uno in rappresentanza della Regione del Veneto
2. Il Comitato Tecnico ha il compito di provvedere a:
 - monitorare e coordinare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo;
 - valutare le eventuali variazioni dell'Accordo, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate all'unanimità dalle Parti;
 - verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nel presente Accordo, predisponendo un'apposita relazione.
3. Il Comitato Tecnico si riunisce almeno una volta all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte.

Articolo 7

(Revoche)

1. Per i progetti di ricerca e sviluppo per i quali, all'esito delle verifiche disposte dalle Amministrazioni/Autorità competenti e dell'eventuale follow up, si accerti la sussistenza di cause di revoca, il Ministero dello sviluppo economico darà comunicazione alla Regione del Veneto dell'avvio delle procedure per il relativo definanziamento, con l'eventuale recupero delle risorse indebitamente versate.



Articolo 8

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2026, ovvero fino al completamento dei progetti di ricerca e sviluppo e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di finanziamento del presente Accordo.
2. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogare l'efficacia dell'Accordo o di rinnovarlo in tutto o in parte.

Articolo 9

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;
 - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
 - procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato Tecnico di cui all'articolo 6.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al presente Accordo saranno trasmesse mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it; ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.



Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

Ministero dello Sviluppo Economico

Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese

Giuseppe Bronzino

Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia

.....

